



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - TIPO MISTO

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- a) Scheda Sintetica**
- b) Nota Informativa**
- c) Condizioni di Assicurazione comprensive
di Regolamento della Gestione separata AURIS**
- d) Glossario**
- e) Modulo di Proposta**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA.

BENE VALORE

Scheda Sintetica

Contratto di Assicurazione sulla Vita
con partecipazione agli utili - Tipo misto

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30 settembre 2011

 **AUGUSTA**
MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

Indice

<i>pag.</i>	SCHEDA SINTETICA
3	1. Informazioni generali
4	2. Caratteristiche del contratto
4	3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
5	4. Costi
6	5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
6	6. Diritto di ripensamento

Scheda Sintetica

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Alleanza Toro S.p.A. (denominata nel seguito "Società" o "Impresa") è una Società per azioni con sede legale in via Mazzini, 53 Torino (Italia), autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'ISVAP n. 2703 dell'11 giugno 2009. La Società è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00172 ed appartiene al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al numero 026.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto di Alleanza Toro S.p.A. riferito all'ultimo bilancio approvato ammonta a Euro 6.586.810.567, di cui Euro 300.000.000 di capitale sociale interamente versato e Euro 6.286.810.567 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità della gestione vita è pari a 171,6%: tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

Il contratto qui descritto è denominato **Bene Valore**.

1.d) Tipologia del contratto

Bene Valore è una Polizza vita di investimento a premio unico con una componente assicurativa del rischio morte.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi.

1.e) Durata

Il presente contratto prevede una durata fissa di 10 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto (sia totale che parziale) trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto.

1.f) Pagamento dei premi

Per la stipulazione del presente contratto è previsto un premio unico, il cui importo minimo è fissato in Euro 25.000,00, quello massimo in Euro 1.000.000,00.

Nel corso della durata il Contraente può effettuare il versamento di premi volontari aggiuntivi, di importo minimo pari ad Euro 5.000,00, fino al raggiungimento di un cumulo premi, complessivamente versati sulla Polizza di Euro 1.000.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Bene Valore si propone di soddisfare l'esigenza di risparmio e di investimento del Contraente prevedendo il pagamento, alla scadenza contrattuale, del capitale assicurato, costituito dai premi versati, investiti e capitalizzati al netto dei costi, nella gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto.

È inoltre prevista una copertura assicurativa che consente di liquidare ai Beneficiari, in caso di premorienza dell'Assicurato nel corso della durata del contratto, una somma aggiuntiva rispetto al capitale assicurato, maturato al momento dell'evento.

È opportuno sottolineare che, di conseguenza, parte del premio versato viene utilizzato dalla Società per far fronte al rischio morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto. Pertanto tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione E della Nota Informativa.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente, del capitale assicurato maturato a tale data.

b) Prestazioni in caso di decesso

Nel caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società liquiderà ai Beneficiari il capitale assicurato maturato alla data dell'evento, cui si aggiunge un importo ottenuto in base a quanto descritto all'articolo 4 "Capitale assicurato", parte b) "prestazioni in caso di decesso" delle Condizioni di Assicurazione.

c) Prestazioni opzionali

Alla scadenza del contratto sono previste le seguenti opzioni:

- › il differimento della liquidazione del capitale a scadenza; durante il periodo del differimento viene eliminata la prestazione aggiuntiva in caso di decesso e non saranno possibili ulteriori versamenti aggiuntivi;
- › la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile fino a che è in vita la persona designata (Assicurato/Vitaliziato);
- › la conversione del capitale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che è in vita la persona designata (Assicurato/Vitaliziato);
- › la conversione del capitale in una rendita pagabile fino al decesso della prima persona designata e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata fino a che questa è in vita (Reversionario).

La rivalutazione annuale del capitale assicurato, derivante dall'investimento dello stesso nella Gestione Speciale "Auris", è garantita nella misura minima del 2%, ed è definitivamente acquisita, in quanto è previsto il consolidamento annuale del valore raggiunto.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Si precisa che in caso di riscatto anticipato, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 4 e 6 delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

La Società al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

GESTIONE SEPARATA "AURIS"

Ipotesi adottate

Premio unico: Euro 25.000,00

Sesso: non influente

Età assicurato: non influente

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Durata: 10 anni

Anno	CPMA
5	1,862%
10	1,432%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata AURIS negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2006	4,74%	3,74%	3,86%	2,00%
2007	4,53%	3,53%	4,41%	1,71%
2008	4,60%	3,60%	4,46%	3,23%
2009	4,34%	3,34%	3,54%	0,75%
2010	4,37%	3,37%	3,35%	1,55%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota Informativa.

Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.



Alleanza Toro S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Andrea Mencattini

BENE VALORE

Nota Informativa

Contratto di Assicurazione sulla Vita
con partecipazione agli utili - Tipo misto

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30 settembre 2011

 **AUGUSTA**
MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

Indice

<i>pag.</i>	NOTA INFORMATIVA
3	A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
3	1. Informazioni generali
3	B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3	2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
4	3. Premi
4	4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
5	C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5	5. Costi
7	6. Sconti
7	7. Regime Fiscale
7	D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
7	8. Modalità di perfezionamento del contratto
7	9. Riscatto
8	10. Revoca della proposta
8	11. Diritto di recesso
8	12. Documentazione da consegnare alla società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
9	13. Legge applicabile al contratto
9	14. Lingua in cui è redatto il contratto
9	15. Reclami
9	16. Informativa in corso di contratto
10	17. Conflitto di interessi
10	E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Alleanza Toro S.p.A. (di seguito "Società" o "Impresa") è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 026;
 - b) La sede legale è in Via Mazzini, 53, 10123 Torino - Italia
 - c) recapiti
Telefono: +39 011.00.29111;
indirizzo telematico: www.alleanzatoro.it;
e-mail: info.augusta@alleanzatoro.it
 - d) La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2703 dell'11 giugno 2009 ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00172.
- Si rinvia al sito internet www.augusta.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Bene Valore è una Polizza vita di investimento con una componente assicurativa del rischio morte della durata fissa di 10 anni.

A fronte del versamento da parte del Contraente del premio unico iniziale e di eventuali premi aggiuntivi, la Società determina il capitale assicurato, inteso come cumulo di tali premi versati investiti e capitalizzati, al netto di tutti i costi, nella gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto.

È opportuno sottolineare che parte del premio versato viene utilizzato dalla Società per fare fronte al rischio di morte dell'Assicurato, prima della scadenza del contratto. Pertanto tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Bene Valore prevede le seguenti prestazioni:

› PRESTAZIONE IN CASO DI VITA A SCADENZA DELL'ASSICURATO

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la Società corrisponde ai Beneficiari designati sul contratto dal Contraente il pagamento del capitale assicurato a tale data. In tal caso il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito del 2% consolidato annualmente.

Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di assicurazione per ogni dettaglio sulla prestazione.

› PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel corso della durata contrattuale, la Società corrisponde ai Beneficiari designati sul contratto dal Contraente il pagamento del capitale assicurato maturato alla data dell'evento, cui si aggiunge un importo ottenuto in base a

quanto descritto all'articolo 4 "Capitale assicurato", parte b) "prestazioni in caso di decesso" delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di decesso il contratto prevede il riconoscimento di un tasso minimo garantito del 2% consolidato annualmente fino alla data del decesso.

Si rinvia in ogni caso all'art. 4 delle Condizioni di assicurazione per ogni ulteriore dettaglio sulla prestazione.

› **OPZIONI CONTRATTUALI**

Alla scadenza del contratto sono previste le seguenti opzioni:

- › il differimento della liquidazione del capitale a scadenza; durante il periodo del differimento viene eliminata la prestazione aggiuntiva in caso di decesso e non saranno possibili ulteriori versamenti aggiuntivi;
- › la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile fino a che è in vita la persona designata (Assicurato/Vitaliziato);
- › la conversione del capitale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che è in vita la persona designata (Assicurato/Vitaliziato);
- › la conversione del capitale in una rendita pagabile fino al decesso della prima persona designata e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata fino a che questa è in vita (Reversionario).

Si rinvia all'art. 13 delle Condizioni di assicurazione per ogni dettaglio su tali opzioni.

Non sono previste prestazioni accessorie o complementari.

3. PREMI

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto è dovuto un premio unico, da corrispondere all'atto della sottoscrizione della proposta, determinato in funzione dell'entità del capitale stesso.

L'importo del premio minimo è fissato in Euro 25.000,00, quello massimo in Euro 1.000.000,00.

Il Contraente ha comunque la facoltà di versare premi aggiuntivi in qualsiasi momento entro la data di scadenza indicata nel contratto, fino al raggiungimento di un cumulo premi, complessivamente versato sulla Polizza, di Euro 1.000.000,00.

L'importo di premio minimo per il versamento aggiuntivo è di Euro 5.000,00.

Il premio unico e gli eventuali premi aggiuntivi non sono frazionabili.

Per il pagamento del premio il Contraente può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:

- › assegno "non trasferibile" intestato a "Alleanza Toro S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente della Società;
- › assegno "non trasferibile" intestato all'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Augusta" o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Augusta".

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le prestazioni del contratto sono rivalutate in funzione del rendimento di una specifica Gestione Patrimoniale, denominata AURIS.

Annualmente viene attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili finanziari - un rendimento ottenuto sottraendo 1% al rendimento percentuale realizzato dalla gestione separata. Qualora il rendimento realizzato dal Fondo Auris risulti maggiore del 5,5% il valore da sottrarre al rendimento sarà aumentato di 0,1% per ogni 0,5% di incremento del rendimento stesso.

Il rendimento così attribuito, garantito nella misura del 2%, determina la progressiva maggiorazione con consolidamento annuale del valore raggiunto dal capitale.

Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione e al Regolamento del Fondo AURIS contenuto nelle Condizioni di assicurazione.

Gli effetti della rivalutazione, lo sviluppo delle prestazioni e i valori di riscatto sono evidenziati nel Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E della Nota Informativa.

La Società consegnerà un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Di seguito si riportano i costi applicati al premio unico iniziale e agli eventuali premi aggiuntivi:

TIPOLOGIA	IMPORTO	PERIODICITÀ DI ADDEBITO	MODALITÀ DI PRELIEVO
Spese di emissione del contratto	30,00 Euro	In un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione	Prelievo dal premio unico di perfezionamento
Costo fisso	30,00 Euro	Su ogni versamento aggiuntivo effettuato	Prelievo da ciascun versamento aggiuntivo effettuato
Costi percentuali	Variabili in funzione del premio versato o del cumulo premi versati, nel caso si tratti di premi unici aggiuntivi, come indicato nella Tabella 1 che segue (aliquote di caricamento sul premio unico iniziale) e nella Tabella 2 che segue (aliquote di caricamento sugli eventuali premi unici aggiuntivi)	Su ciascun versamento effettuato	Prelievo da ciascun versamento

Tabella 1

Premio versato		Aliquote di caricamento (comprehensive del costo della copertura morte)
Superiore a	Inferiore o uguale a	
Euro 24.999,99	Euro 50.000,00	4,15%
Euro 50.000,00	Euro 100.000,00	3,15%
Euro 100.000,00	Euro 200.000,00	2,15%
Euro 200.000,00	Euro 300.000,00	1,45%
Euro 300.000,00	Euro 500.000,00	0,95%
Euro 500.000,00	Euro 700.000,00	0,57%
Euro 700.000,00	Euro 1.000.000,00	0,34%

Tabella 2

Cumulo premi versati		Aliquote di caricamento
Superiore a	Inferiore o uguale a	
-	Euro 50.000,00	4,00%
Euro 50.000,00	Euro 100.000,00	3,00%
Euro 100.000,00	Euro 200.000,00	2,00%
Euro 200.000,00	Euro 300.000,00	1,30%
Euro 300.000,00	Euro 500.000,00	0,80%
Euro 500.000,00	Euro 700.000,00	0,45%
Euro 700.000,00	Euro 1.000.000,00	0,25%

5.1.2 Costi per riscatto

Momento richiesta riscatto	Costo percentuale applicato alla parte di capitale assicurato riscattata
Dall'inizio della 2a annualità alla fine della 3a annualità	0,70%
Dall'inizio della 4a annualità	Nessun costo

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

La Società trattiene sul rendimento finanziario conseguito dalla gestione interna separata "AURIS" la percentuale di seguito indicata:

Rendimento lordo della gestione separata	Prelievo sul rendimento
Inferiore o uguale al 5,50%	1,00%
Superiore al 5,50%	1,00% aumentato di 0,10 punti percentuali per ogni 0,50% di incremento del rendimento del Fondo AURIS rispetto al 5,50%

La quota parte percepita in media dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è uguale al 51,78%.

6. SCONTI

Questa tariffa non prevede l'applicazione di sconti.

7. REGIME FISCALE (*)

Sulla parte di premio versata per l'assicurazione del caso di morte dell'Assicurato, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, al Contraente viene riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF nella misura del 19%. Per usufruire della detrazione, il Contraente deve avere stipulato il contratto nell'interesse proprio o di persona fiscalmente a suo carico.

Il capitale corrisposto a titolo di liquidazione è soggetto ad una ritenuta di imposta - operata direttamente dalla Società - che si ottiene applicando l'aliquota del 12,50% alla differenza tra il capitale liquidabile e i premi versati per la sua costituzione.

Le somme corrisposte dalla Società in caso di morte del Contraente sono esenti dall'imposta di successione e dall'IRPEF.

I capitali corrisposti a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria; la Società non opera pertanto alcuna trattenuta sulla prestazione liquidata.

Nel caso di opzione di rendita:

- › il capitale costitutivo della rendita è assoggettato al medesimo regime fiscale sopra descritto per il caso di liquidazione;
- › le somme corrisposte dalla Società a titolo di rendita sono soggette ad una ritenuta di imposta del 12,50% (operata direttamente dalla Società) applicata annualmente ai rendimenti contrattuali di volta in volta maturati, ivi compreso l'interesse precontato nel calcolo della rendita (tasso tecnico).

(*) Misure in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per le modalità di perfezionamento del contratto e di decorrenza delle coperture assicurative si rimanda all'Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

9. RISCATTO

Il contratto riconosce la facoltà per il Contraente di poter riscattare, totalmente o parzialmente, il capitale maturato purché sia decorso almeno un anno dalla data di versamento del premio unico di perfezionamento e sia in vita l'Assicurato.

Qualora la richiesta avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche nel primo anno.

Il riscatto parziale è previsto a condizione che l'importo richiesto alla data di riscatto e la prestazione residua non siano inferiori a rispettivamente Euro 5.000,00 e Euro 25.000,00.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue e per il cumulo dei premi riproporzionato nella stessa misura.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data di richiesta.

Per la determinazione del valore di riscatto, totale o parziale, si rimanda all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

Si precisa che in caso di riscatto, soprattutto nei primi anni della durata contrattuale, può verificarsi l'eventualità che l'importo ottenuto sia inferiore al premio versato.

Per ottenere informazioni sul valore di riscatto ci si può rivolgere a:

Alleanza Toro S.p.A. - Riscatti Vita

Via Mazzini, 53 - 10123 Torino (TO) - ITALIA

Telefono: 011.0029.033

Telefax: 011.0029.112

e-mail: info.riscattiaugusta@alleanzatoro.it

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto; i valori puntuali relativi al contratto sottoscritto dal Contraente saranno contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.

10. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione. A tal fine, il Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società rimborsa al Contraente quanto versato.

11. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti:

- › il Contraente deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata - la propria volontà di esercitare il diritto di recedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto;
- › la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, diminuito delle eventuali spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1 della presente Nota Informativa e quantificate in proposta.

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo e ad individuare gli aventi diritto.

L'elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla consegna della documentazione richiesta. Ai sensi dell'art. 2952 C.C. 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In conformità alla normativa vigente, tutti gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per indennizzare i risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana.

15. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Alleanza Toro S.p.A. - Reclami Augusta

Via Mazzini, 53 - 10123 TORINO;

telefax: 011.0029.025;

e-mail: reclami.augusta@alleanzatoro.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; telefono 06.421331.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- › nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- › individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- › breve descrizione del motivo di lamentela;
- › copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- › ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

17. CONFLITTO DI INTERESSI

La Società ha conferito a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio mandato per la gestione patrimoniale degli attivi.

Sulla base delle procedure di monitoraggio messe in atto dalla Società, non sono state individuate situazioni in cui la medesima, nella commercializzazione del presente prodotto, operi direttamente o indirettamente in una situazione di conflitto di interessi, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

La Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta comunque ad operare in modo tale da non recare pregiudizio agli investitori-contraenti e ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali situazioni.

Per quanto attiene il riconoscimento di utilità retrocesse, sulla base degli accordi stipulati con le società di gestione, una parte significativa delle commissioni che gravano sugli OICR eventualmente presenti nel patrimonio del "Fondo AURIS" viene retrocesso al fondo stesso. L'ammontare di tali commissioni retrocesse è indicato nel rendiconto annuale della gestione interna separata.

La Società assicura che l'investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti. La Società non ha stipulato nessun accordo/accordi di riconoscimento di utilità.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, età e sesso dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il pagamento del premio, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

**SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- › Tasso di rendimento minimo garantito: 2%
- › Età dell'assicurato: ininfluyente
- › Durata: 10 anni
- › Sesso dell'assicurato: ininfluyente
- › Premio unico: 25.000,00 Euro
- › Capitale iniziale: 23.933,90 Euro
- › Capitale lordo minimo garantito a scadenza: 29.175,25 Euro

Anno	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	25.000,00	24.412,54	24.241,65	24.656,67
2		24.900,79	24.726,49	25.149,80
3		25.398,81	25.398,81	25.652,80
4		25.906,78	25.906,78	26.165,85
5		26.424,92	26.424,92	26.689,17
6		26.953,42	26.953,42	27.222,95
7		27.492,49	27.492,49	27.767,41
8		28.042,34	28.042,34	28.322,76
9		28.603,18	28.603,18	28.889,21
SCADENZA		29.175,25	29.175,25	

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 3 anni dalla decorrenza.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- › Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- › Prelievi sul rendimento (tasso di rendimento trattenuto): 1,00%
- › Aliquota di retrocessione: 75,00%
- › Tasso di rendimento retrocesso: 3,00%
- › Età dell'assicurato: ininfluyente
- › Durata: 10 anni
- › Sesso dell'assicurato: ininfluyente
- › Premio unico: 25.000,00 Euro
- › Capitale iniziale: 23.933,90 Euro
- › Capitale lordo a scadenza: 32.165,11 Euro

Anno	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	25.000,00	24.651,88	24.479,32	24.898,40
2		25.391,44	25.213,70	25.645,35
3		26.153,18	26.153,18	26.414,71
4		26.937,77	26.937,77	27.207,15
5		27.745,91	27.745,91	28.023,37
6		28.578,28	28.578,28	28.864,07
7		29.435,63	29.435,63	29.729,99
8		30.318,70	30.318,70	30.621,89
9		31.228,26	31.228,26	31.540,55
SCADENZA		32.165,11	32.165,11	

Tutte le prestazioni sopra indicate sono al lordo degli oneri fiscali previsti.

Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.



Alleanza Toro S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Andrea Mencattini

BENE VALORE

Condizioni di Assicurazione

Contratto di Assicurazione sulla Vita
con partecipazione agli utili - Tipo misto
(Tariffa 305A)

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30 settembre 2011

 **AUGUSTA**
MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

Indice

<i>pag.</i>	CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
3	Art. 1 › Obblighi della società
3	Art. 2 › Conclusione ed entrata in vigore del contratto
3	Art. 3 › Diritto di recesso e revoca della proposta
3	Art. 4 › Capitale assicurato e prestazioni
4	Art. 5 › Premi
5	Art. 6 › Rivalutazione del capitale assicurato
5	Art. 7 › Riscatto
6	Art. 8 › Prestiti
6	Art. 9 › Cessione, pegno e vincolo
6	Art. 10 › Beneficiari
7	Art. 11 › Duplicato della polizza
7	Art. 12 › Pagamento delle somme assicurate
7	Art. 13 › Opzioni alla scadenza contrattuale
8	Art. 14 › Rinuncia al diritto di surrogazione
8	Art. 15 › Tasse e imposte
8	Art. 16 › Foro competente
8	Art. 17 › Legislazione applicabile al contratto e rinvio alle norme di legge
8	Art. 18 › Termini di prescrizione dei diritti dell'assicurazione
9	ALLEGATO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione

ART. 1 › OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa.

ART. 2 › CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il Contratto si intende concluso nel momento in cui:

- › la Società consegna al Contraente la polizza o
- › il Contraente abbia ricevuto per iscritto dalla Società comunicazione di assenso della proposta.

Il Contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico:

- › alle ore 24 del giorno in cui il Contratto è concluso, ovvero
- › alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione del Contratto.

Se il versamento del premio unico è effettuato dopo tali date, il Contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

ART. 3 › DIRITTO DI RECESSO E DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata.

Concluso il contratto, il Contraente può recedere dal contratto stesso entro 30 giorni dal momento in cui ne è informato, dandone comunicazione alla Società - a mezzo lettera raccomandata - ed indicando gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata. Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto del costo fisso indicato in Proposta.

ART. 4 › CAPITALE ASSICURATO E PRESTAZIONI

A fronte del versamento da parte del Contraente del premio unico iniziale e di eventuali premi aggiuntivi, la Società determina il capitale assicurato, inteso come cumulo di tali premi versati investiti e rivalutati, al netto di tutti i costi, nella gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto (si rimanda al successivo art. 6 per le modalità di rivalutazione del capitale assicurato).

Il contratto prevede le seguenti prestazioni

a) Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Società si impegna a corrispondere il capitale assicurato, maturato a scadenza, ai Beneficiari designati dal Contraente.

b) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società si impegna a corrispondere, ai Beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato maturato alla data dell'evento, cui si aggiunge un importo (maggiorazione) determinato come di seguito indicato:

Premio da Euro	A Euro	Maggiorazione caso morte
25.000	49.999	1,00%
50.000	99.999	1,00%
100.000	199.999	1,00%
200.000	299.999	1,00%
300.000	499.999	1,00%
500.000	699.999	Euro 5.000,00
700.000	1.000.000	Euro 5.000,00

La percentuale di maggiorazione dell'1,00% indicata nella tabella sopra riportata deve essere applicata al capitale assicurato relativo al versamento iniziale, ovvero al premio unico inizialmente versato al netto di tutti i costi e rivalutato fino alla data del decesso; l'importo della maggiorazione non potrà essere superiore a Euro 5.000,00.

Il capitale assicurato maturato alla data dell'evento è uguale al capitale assicurato quale risulta rivalutato all'ultimo anniversario decorso, ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra la data dell'evento e quella dell'ultima scadenza anniversaria.

L'ulteriore rivalutazione del capitale fino alla data dell'evento verrà effettuata con le modalità indicate nel successivo art. 6 utilizzando il "rendimento del periodo" dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la data in cui si verifica l'evento.

ART. 5 › PREMI

Il Contraente, in occasione della sottoscrizione della proposta di assicurazione, deve versare un premio unico, il cui importo minimo è di Euro 25.000,00 quello massimo di Euro 1.000.000,00.

Il contraente ha inoltre la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo minimo di Euro 5.000,00, fino al raggiungimento di un cumulo premi massimo complessivamente versato sulla Polizza di Euro 1.000.000,00.

Il versamento iniziale deve essere versato dal Contraente - in via anticipata ed in una unica soluzione - al momento della sottoscrizione della proposta presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto. Il pagamento dei premi straordinari aggiuntivi va effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto. Per il pagamento del premio il Contraente può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:

- › assegno "non trasferibile" intestato a "Alleanza Toro S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente della Società;
- › assegno "non trasferibile" intestato all'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Augusta" o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Augusta".

Per ogni pagamento effettuato viene rilasciata al Contraente debita quietanza.

ART. 6 › RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

La presente Polizza fa parte di una speciale categoria di contratti assicurativi ai quali la Società riconosce una rivalutazione annua della prestazione assicurata in base alle Condizioni appresso indicate.

A tal fine la Società ha costituito una Gestione separata degli investimenti, denominata AURIS, il cui regolamento è riportato nelle pagine successive.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, compreso quello coincidente con la data di scadenza, il capitale assicurato verrà rivalutato sommando al capitale in vigore all'anniversario precedente, un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura percentuale della rivalutazione definita al successivo punto 6a.

Al capitale così rivalutato si aggiunge ciascun capitale assicurato costituito dagli eventuali versamenti straordinari facoltativi effettuati nel corso dell'ultima annualità assicurativa, rivalutati, con le stesse modalità di cui al comma precedente, in misura proporzionale al periodo che intercorre tra la relativa data di versamento ed il termine dell'annualità assicurativa considerata.

È garantita una misura annua minima di rivalutazione del 2,00%.

Ogni rivalutazione annua rimane definitivamente acquisita e consolidata per i futuri effetti contrattuali.

6.a Misura della rivalutazione

La Società determina entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza di Polizza, la misura della rivalutazione, che si ottiene sottraendo dal rendimento del periodo, dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, la parte di rendimento trattenuta dalla Società pari all'1,00%.

Per rendimento di periodo del Fondo AURIS si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario del Fondo AURIS di quel periodo, al valore medio del Fondo AURIS nello stesso periodo.

Per risultato finanziario e per valore medio del Fondo AURIS si intende quanto definito nell'art. 3 del Regolamento (commi 2 e 4), relativamente al periodo considerato anziché all'esercizio.

Annualmente viene attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili finanziari - un rendimento ottenuto sottraendo 1% al rendimento percentuale realizzato dalla gestione separata, come indicato all'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione. Qualora il rendimento realizzato dal Fondo Auris risulti maggiore del 5,5% il valore da sottrarre al rendimento sarà aumentato di 0,1% per ogni 0,5% di incremento del rendimento stesso.

Il rendimento così attribuito, garantito nella misura del 2%, determina la progressiva maggiorazione con consolidamento annuale del valore raggiunto dal capitale.

ART. 7 - RISCATTO

La Polizza è riscattabile, su richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso un anno dalla decorrenza della stessa. Qualora la richiesta del riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche nel primo anno.

Su ogni riscatto, totale o parziale, è previsto un costo uguale allo 0,70% del capitale maturato, o di una sua parte in caso di riscatto parziale, alla data di richiesta nel caso in cui tale richiesta avvenga nel corso del secondo e terzo anno. In caso di riscatto parziale, la parte di capitale residuo non potrà essere inferiore a Euro 25.000,00 ed il riscatto parziale stesso non potrà essere di importo inferiore a Euro 5.000,00. Il capitale maturato alla data di richiesta di riscatto è uguale all'importo del capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'ultimo anniversario decorso, ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra la data della richiesta e quella dell'ultima scadenza anniversaria. A tale importo si somma la parte di capitale assicurato costituita dagli eventuali versamenti straordinari facoltativi effettuati in data successiva all'ultimo anniversario decorso, rivalutata per il periodo che intercorre tra la data di versamento del relativo premio e la data di richiesta del riscatto. L'ulteriore rivalutazione del capitale fino alla data della richiesta del riscatto verrà effettuata con le modalità indicate nel precedente art. 6a utilizzando il rendimento del periodo dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la data di effetto del riscatto. Il valore di riscatto parziale è determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, considerando solo la parte di capitale che il Contraente intende riscattare. Il contratto parzialmente riscattato resterà pienamente in vigore per il capitale residuo che continuerà a rivalutarsi con le modalità indicate nel precedente art. 6. A seguito del riscatto parziale, il cumulo dei premi complessivamente versati sarà ricalcolato e proporzionalmente ridotto nella misura in cui risulterà ridotto il capitale assicurato.

ART. 8 › PRESTITI

Il Contraente, dietro richiesta scritta alla Società ed a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza contrattuale, può ottenere, nei limiti del valore di riscatto, prestiti ad interesse. Le condizioni regolanti il prestito verranno indicate dalla Società nell'atto di concessione.

ART. 9 › CESSIONE - PEGNO - VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di Polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, salvo che non ci sia il consenso scritto del creditore pignoratizio o del creditore vincolatario, il Contraente non può:

- › esercitare l'opzione contrattuale di rendita;
- › recedere dal contratto;
- › richiedere il riscatto totale o parziale.

ART. 10 › BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata in Polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente alla Società, oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- › dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- › dopo che, alla scadenza contrattuale, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di Polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 11 › DUPLICATO DELLA POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono richiedere un duplicato sotto la propria responsabilità.

ART. 12 › PAGAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

Per la liquidazione di ogni prestazione contrattuale richiesta alla Società devono essere esibiti o, a seconda dei casi, consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- › verificare l'esistenza dell'obbligo del pagamento;
- › individuare con esattezza i Beneficiari del pagamento;
- › adempiere agli obblighi di natura fiscale a carico del Contraente o dei Beneficiari per i quali, ai sensi di legge, la Società debba operare in qualità di sostituto di imposta.

In particolare, è richiesta la presentazione della documentazione di seguito indicata:

a) Per la liquidazione del capitale maturato in caso di riscatto:

- › regolare documento di identità (anche in fotocopia) del Contraente;
- › originali dei documenti contrattuali.

b) Per la liquidazione del capitale maturato alla scadenza del contratto:

- › regolare documento di identità e codice fiscale (anche in fotocopia) del Beneficiario;
- › originali dei documenti contrattuali.

Per la liquidazione di ogni prestazione contrattuale, la Società può comunque richiedere ulteriore documentazione in relazione a particolari esigenze istruttorie o situazioni di fatto. La Società esegue la liquidazione di quanto contrattualmente dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, corredata della documentazione completa. Qualora la documentazione sia incompleta, il predetto termine di 30 giorni decorre dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo imputabile alla Società, saranno riconosciuti agli aventi diritto gli interessi moratori a partire dal predetto termine. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'avente diritto e da lui indicato, per iscritto, alla Società al momento della consegna dei documenti sopra indicati oppure mediante assegno.

ART. 13 › OPZIONI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, è possibile effettuare le seguenti opzioni:

- › differimento della liquidazione del capitale a scadenza; durante il periodo del differimento verrà eliminata la prestazione aggiuntiva in caso di decesso e non saranno possibili ulteriori versamenti aggiuntivi;

› la conversione del capitale garantito alla scadenza in una delle sottoindicate prestazioni di rendita vitalizia rivalutabile a favore di una Persona designata (Assicurato/Vitaliziato):

- a) rendita annua da corrispondere finchè l'Assicurato sia in vita;
- b) rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finchè l'Assicurato sia in vita;
- c) rendita annua da corrispondersi all'Assicurato, finchè in vita, e reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra Persona designata se sopravvive (Reversionario).

I coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, che non può essere riscattata durante il periodo di godimento, saranno calcolati all'epoca di conversione del capitale in rendita. Le modalità di rivalutazione saranno comunicate al momento della richiesta del differimento o della conversione del capitale in rendita.

ART. 14 › RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, in favore del beneficiario ad esercitare il diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento assicurato.

ART. 15 › TASSE E IMPOSTE

Tasse ed imposte, relative al presente contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 16 › FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative al contratto, delle quali sia parte un Consumatore quale definito dall'art. 1469 bis del Codice Civile, foro competente è quello della residenza o domicilio elettivo del Consumatore.

ART. 17 › LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal contratto, valgono le norme di legge in vigore.

ART. 18 › TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'Art. 2952 secondo comma del Codice Civile, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 266 (e successive modificazioni e integrazioni) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la predetta legge 266/2005.

Allegato alle Condizioni di assicurazione

Regolamento della gestione interna separata

“Augusta Risparmio - AURIS”

1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività della Alleanza Toro S.p.A. che viene contraddistinta con il nome “Augusta Risparmio” ed indicata nel seguito con la sigla “AURIS”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della “AURIS”. La gestione della “AURIS” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2 La gestione della “AURIS” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo di cui al D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza della “AURIS” al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla “AURIS”, il rendimento annuo della “AURIS”, quale descritto al seguente punto 3, e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3 Il rendimento annuo della “AURIS” per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della “AURIS” di competenza di quell’esercizio al valore medio della “AURIS” stessa.

Per risultato finanziario della “AURIS” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della “AURIS” al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella “AURIS” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella “AURIS” per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della “AURIS” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della “AURIS”. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella “AURIS”.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo della “AURIS” l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.

4 La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.

BENE VALORE

Glossario

Contratto di Assicurazione sulla Vita
con partecipazione agli utili - Tipo misto

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30 settembre 2011

 **AUGUSTA**
MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

› **ALIQUOTA DI RETROCESSIONE (O DI PARTECIPAZIONE)**

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

› **ANNO ASSICURATIVO**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

› **APPENDICE**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso contemporaneamente o in epoca successiva per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

› **ASSICURATO**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, ovvero, nei contratti di capitalizzazione, sulla cui vita esercitata l'opzione. Le prestazioni previste dal contratto, o dall'opzione, sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

› **BENEFICIARIO**

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente quando viene stipulato il contratto o in epoca successiva, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

› **CAPITALE ASSICURATO**

Vedi "Prestazione assicurata".

› **CAPITALE IN CASO DI DECESSO**

Prestazione corrisposta al Beneficiario al verificarsi del decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

› **CARICAMENTI**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

› **CESSIONE, PEGNO E VINCOLO**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su una appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

› **COMPAGNIA**

Vedi Società.

› **COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA**

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

› **CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Momento in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società oppure la comunicazione dell'accettazione della Proposta da parte della Società.

› **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Insieme di tutte le clausole che disciplinano il contratto di Assicurazione.

› **CONFLITTO DI INTERESSI**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

› **CONSOLIDAMENTO**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

› **CONTRAENTE**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

› **CONTRATTO (O POLIZZA) DI ASSICURAZIONE SULLA VITA**

Contratto di Assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.

Nell'ambito delle Polizze di Assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

› **CONTRATTO (O POLIZZA) DI CAPITALIZZAZIONE**

Contratto con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario una somma ad una determinata data di scadenza a fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, senza convenzioni o condizioni legate ad eventi attinenti alla vita umana.

› **COSTI (O SPESE)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società o sui riscatti.

› **COSTI ACCESSORI (O COSTI FISSI, O DIRITTI FISSI, O COSTI DI EMISSIONE, O SPESE DI EMISSIONE)**

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

› **COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

› **DATI STORICI**

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

› **DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

› **DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)**

Possibilità di portare in detrazione delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, tutto o parte del premio versato per determinate tipologie di contratti o garanzie assicurative.

› **DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI**

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di Assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua Assicurazione.

Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

› **DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)**

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di Assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

› **DURATA CONTRATTUALE**

Periodo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza durante il quale il contratto è efficace.

› **ESCLUSIONI**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di Assicurazione.

› **ESTRATTO CONTO ANNUALE**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni ad esso relative, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e il valore di riscatto maturato.

L'estratto conto comprende inoltre le seguenti informazioni relative alla Gestione Separata: il tasso di rendimento finanziario realizzato e quello retrocesso con l'evidenza della parte trattenuta dalla Società.

› **FASCICOLO INFORMATIVO**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione, composto da:

- › Scheda Sintetica (per le Polizze con partecipazione agli utili, Unit Linked e Index Linked);
- › Nota Informativa;
- › Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento del Fondo Interno per le Polizze Unit Linked o del Regolamento della gestione separata per le Polizze rivalutabili;
- › Glossario;
- › Modulo di Proposta.

› **FUSIONE DI GESTIONI SEPARATE**

Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.

› **GARANZIA COMPLEMENTARE O ACCESSORIA**

Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esoneramento pagamento premi in caso di invalidità.

› **GARANZIA PRINCIPALE**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinata altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

› **GESTIONE SEPARATA (O SPECIALE)**

Fondo appositamente creato dalla Società di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività finanziarie della Società stessa, in cui confluiscono i premi (al netto dei costi) versati dai Contraenti che hanno sottoscritto Polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto alla gestione separata, detratta la parte trattenuta dalla Società, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

› **IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ**

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario, a fronte di contratti di assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

› **IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Imposta applicata alle prestazioni in sostituzione di quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

› **IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

Vedi Società.

› **INTERMEDIARIO**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o Proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

› **IPOTESI DI RENDIMENTO**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione, da parte della Società, dei progetti esemplificativi delle prestazioni.

› **ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

› **LIQUIDAZIONE**

Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

› **NOTA INFORMATIVA**

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza.

› **OPZIONE**

Clausola del contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

› **PEGNO**

Vedi Cessione.

› **PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

Momento in cui avviene il pagamento del primo o unico premio pattuito.

› **PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Periodo di dodici mesi in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata per calcolare la rivalutazione di una prestazione; generalmente si tratta del periodo concluso due mesi prima del momento in cui la rivalutazione deve essere effettuata.

› **POLIZZA**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di Assicurazione; la suddetta prova può anche essere costituita da una lettera di accettazione da parte della Società della Proposta sottoscritta dal Contraente.

› **POLIZZA CASO VITA**

Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione principale (un capitale o una rendita) nel caso in cui l'Assicurato sia in vita ad una data prestabilita (scadenza o termine del differimento).

› **POLIZZA CASO MORTE (O IN CASO DI DECESSO)**

Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro un termine prestabilito (scadenza del contratto), o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

› **POLIZZA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

› **POLIZZA DI PURO RISCHIO**

Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato quali il decesso, l'invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

› **POLIZZA MISTA**

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

› **POLIZZA RIVALUTABILE**

Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

› **PREMIO INVESTITO**

Parte del premio versato capitalizzata, al netto delle componenti di costo, nella Gestione interna separata.

› **PREMIO UNICO**

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica al momento del perfezionamento del contratto.

› **PREMIO VERSATO**

Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che si può suddividere in premio investito, in premio per le eventuali garanzie complementari e di puro rischio e nelle componenti di costo.

› **PRESCRIZIONE**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di Assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

› **PRESTAZIONE A SCADENZA**

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi.

PRESTAZIONE ASSICURATA

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

› **PRESTAZIONE MINIMA GARANTITA**

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

› **PRESTITO**

Somma che il Contraente, se previsto dal contratto, può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito sono concordati tra la Società ed il Contraente mediante corretta appendice.

› **PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA**

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della Polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

› **PROGETTO PERSONALIZZATO**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto.

› **PROPOSTA**

Documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

› **PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui investito il patrimonio della gestione separata.

› **RECESSO (O RIPENSAMENTO)**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un termine prestabilito e farne cessare gli effetti.

› **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA**

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

› **RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

› **RENDIMENTO FINANZIARIO**

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo preso in esame.

› **RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere il rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce ai contratti.

› **RENDIMENTO TRATTENUTO**

Parte del rendimento finanziario della gestione separata che deve rimanere alla Società.

› **RENDITA CERTA E POI VITALIZIA**

Prestazione periodica corrisposta in modo certo per un numero prefissato di anni, e successivamente finché l'Assicurato in vita, in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di corresponsione certa della rendita, la stessa verrà corrisposta al Beneficiario designato.

› **RENDITA REVERSIBILE**

Prestazione periodica corrisposta fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa in vita.

› **RENDITA VITALIZIA**

Prestazione periodica che sarà corrisposta finché in vita l'Assicurato (Vitaliziato).

› **REVOCA**

Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.

› **RICORRENZA ANNUALE**

Ogni anniversario della data di decorrenza del contratto di Assicurazione.

› **RISCATTO**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

› **RISCATTO PARZIALE**

Facoltà, consentita in determinate forme tariffarie, di riscuotere solo una parte del valore di riscatto maturato sulla Polizza alla data della richiesta.

› **RISCHIO FINANZIARIO**

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

› **RISERVA MATEMATICA**

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. Ovvero il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei caricamenti e della parte destinata alle coperture di puro rischio. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

› **RIVALUTAZIONE**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso il riconoscimento di una parte del rendimento della gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

› **RIVALUTAZIONE MINIMA GARANTITA**

Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto.

› **SCADENZA ANNIVERSARIA**

Vedi Ricorrenza annuale.

› **SCADENZA CONTRATTUALE**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

› **SCHEMA SINTETICA**

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP, che descrive in maniera sintetica le principali caratteristiche del prodotto per consentire al Contraente di individuare agevolmente le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.

› **SCONTO DI PREMIO**

Operazione attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione dei costi gravanti sui premi, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni oggettive, esplicitate nella Nota Informativa.

› **SINISTRO**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato dal contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

› **SOCIETÀ (DI ASSICURAZIONE)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di Assicurazione.

› **SOCIETÀ DI REVISIONE**

Società diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i bilanci dell'Impresa ed i risultati dei Fondi Interni e delle gestioni separate.

› **SOSTITUTO D'IMPOSTA**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, ad effettuare una ritenuta di imposta, a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

› **TASSO MINIMO GARANTITO**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di Assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

› **VALUTA DI DENOMINAZIONE**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

› **VINCOLO**

Vedi Cessione.



BENE VALORE

Modulo di Proposta

Contratto di Assicurazione sulla Vita
con partecipazione agli utili - Tipo misto

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30 settembre 2011

 **AUGUSTA**
MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

Modulo di Proposta

Fac-Simile



BENE VALORE

PROPOSTA

NUMERO PROPOSTA	AGENZIA	CODICE AGENZIA	CODICE SUBAGENTE	CODICE INCASSO		
DECORRENZA PROP.	SCADENZA PROPOSTA	DURATA	TERMINE PAG. PREMI	N° PREMI	FRAZ.	SCAD. RATE PREMIO
CONTRAENTE						CODICE FISCALE
DOMICILIO			COMUNE	PROVINCIA	NAZIONE	C.A.P.
ASSICURANDO						CODICE FISCALE
SESSO	PROV. NASCITA	NAZ. NASCITA	DATA NASCITA	PROFESSIONE	STATO CIVILE	N° FIGLI
RESIDENZA			COMUNE	PROVINCIA	NAZIONE	C.A.P.
FORMA DI ASSICURAZIONE					TARIFFA	

BENEFICIARI CASO VITA:

BENEFICIARI CASO MORTE:

Qualora il Contraente sia persona fisica diversa dall'Assicurato, in caso di suo decesso, nella contraenza della polizza subentra l'Assicurato stesso, senza la facoltà né di riscatto, né di modifica della designazione beneficiaria.

REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA / DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Prima della conclusione del contratto, la proposta è revocabile; successivamente il contraente può recedere dal contratto. Le relative modalità sono riportate in Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione. In ogni caso la Società ha diritto a recuperare il costo fisso di emissione, quantificato in Euro 30,00.

DOCUMENTO EMESSO A

Località _____ il _____ codice rivalutazione _____ rateizzata _____



ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede legale in Torino via Mazzini, 53 CAP 10123 - Iscr. nel Registro Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n. 10050560019
- Capitale Sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00172, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi



1 di 2

NUMERO PROPOSTA	AGENZIA	CODICE AGENZIA	CODICE SUBAGENTE	CODICE INCASSO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Nel rispetto della normativa vigente, La informiamo che la nostra Società tratterà i dati personali contenuti nella presente proposta con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - strettamente necessarie per fornirLe i servizi assicurativi richiesti.

Tali dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo Società del Gruppo ed altre Società di nostra fiducia, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003 Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Privacy di Gruppo - Assicurazioni Generali S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV, tel. 041.549.2359 fax 041.336.2449). Il sito www.alleanzatoro.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Con la sottoscrizione della presente proposta, preso atto di tali informazioni, il Contraente/Assicurato acconsente al trattamento dei propri dati, anche sensibili, comprese le eventuali comunicazioni e trasferimenti all'estero, nei limiti e con le modalità sopradescritte e nel rispetto della vigente normativa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:

- assegno "non trasferibile" intestato a "Alleanza Toro S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente della Società.
- assegno "non trasferibile" intestato all' Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Augusta" o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell' Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Augusta".

ATTENZIONE: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati all'Impresa, ovvero all'Agente nella sua qualità di intermediario dell'impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Società è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del Soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA:

- DI AVER SOTTOSCRITTO IL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO;
- DI AVER AVUTO COMPLETA ED ESAUSTIVA SODDISFAZIONE RISPETTO A TUTTI I QUESITI FORMULATI PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO;
- DI AVER RICEVUTO LA SCHEDA SINTETICA, LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E IL GLOSSARIO CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. AV1208G.011 E DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO IN ESSI CONTENUTO;
- DI AVER LETTO E ACCETTATO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE PROPOSTA;
- DI AVER RICEVUTO IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO QUALORA SIA PREVISTO DALLA FORMA TARIFFARIA O DALLA LINEA DI INVESTIMENTO.
- DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO RIPORTATO IN MERITO ALL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 196/03.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

L'AGENTE

Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente / Assicurato non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.





ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede legale in Torino via Mazzini, 53 CAP 10123 - Iscr. nel Registro Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n. 10050560019
Capitale Sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00172, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi



www.augusta.it